

Foglio InformativoNorme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
(D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)

11.1 CREDITI DI FIRMA

CREDITI DI FIRMA**INFORMAZIONI SULLA BANCA****MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.p.A.**

Sede legale: Via Pancaldo, 4 - 50127 Firenze

Direzione Generale: Via Panciatichi, 48 - 50127 Firenze

Tel. 055 24981 - Fax 055 242750 - Email infocenter@mpscapitalservices.itSito internet: www.mpscapitalservices.it

Iscritta all'Albo delle Banche della Banca d'Italia al n. 4770 - Codice Gruppo (ABI) 1030.6 - Codice Banca (CAB) 10643 C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Firenze: 00816350482

Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia - Capitale sociale: Euro 829.304.238,84 i.v. - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Da compilare esclusivamente nel caso di OFFERTA FUORI SEDE

Soggetto che procede all'offerta

Nome e Cognome del soggetto che consegna il modulo al cliente

Indirizzo

Telefono e.mail

Qualifica (per i soggetti iscritti in albi o elenchi, indicare anche gli estremi)

.....

Nome e cognome e ragione sociale
del Cliente cui il modulo è stato consegnato

Il Cliente attesta che, assieme al presente, ha altresì ricevuto anche copia del documento "Principali diritti del Cliente - Offerta fuori sede" e del prospetto recante i Tassi Effettivi Globali Medi ai sensi della L. 108/96.

Data

Firma per avvenuta ricezione

.....

.....

CHE COSA SONO I CREDITI DI FIRMA

I "crediti di firma" sono operazioni fiduciarie con le quali la Banca si impegna, per conto del richiedente, ad assumere un impegno di pagamento o a garantire l'adempimento di una obbligazione altrui.

La Banca offre alla propria clientela i "crediti di firma" nella forma tecnica delle fideiussioni.

Le fideiussioni rappresentano un affidamento mediante il quale la Banca garantisce l'adempimento di un'obbligazione contratta dal cliente nei confronti di terzi. In pratica la Banca "impegna" la propria firma, in luogo del denaro, nell'interesse della clientela. Le fideiussioni possono essere a scadenza fissa oppure a tempo indeterminato.

IRISCHI A CARICO DEL CLIENTE

Qualora la Banca fosse chiamata ad onorare il credito garantito (escussione della garanzia rilasciata) si rivarrà sul cliente, che è tenuto alla restituzione di quanto corrisposto dalla Banca.

GARANZIE

Per la concessione del credito di firma la banca può richiedere garanzie quali fideiussioni, pegni e/o altre garanzie.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

N.B.: come previsto dalle Istruzioni di Vigilanza di Banca d'Italia le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente), sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte.

TASSI	VOCI	DETTAGLIO
	Durata	Di norma a medio e lungo termine.
	Tasso di mora	Tasso annuo contrattualmente convenuto maggiorato di massimo 200 b.p. (2%).

SPESE	VOCI	COSTI
	Commissione Annuale (richiesta all'atto della stipula e poi trimestralmente in via anticipata, sull'importo della fideiussione in vigore)	Min. 1,00% - Max. 4,50%
	Commissioni di istruttoria una tantum su importo della fideiussione	Max. 2%
	Drop Dead Fee (richiesta in caso di rinuncia da parte del cliente all'utilizzo della fideiussione)	Min. 0,10% - Max. 1,00%
	Commitment fee (commissione di impegno a finanziario) - calcolata pro- tempore e pro-quota sull'importo stipulato non ancora utilizzato	Max. 50% dello spread
	Commissione di anticipata estinzione (per ogni anno solare, o frazione, di durata residua dell'operazione)	Min. 0,20% - Max. 0,80%
	Arranging Fee (commissione di organizzazione dell'operazione)	Min. 0,10% - Max. 2,50%
	Waiver Fee (commissione per mancato rispetto dei termini contrattuali)	Max. 1,25% Determinata come % del finanziamento accordato
	Term Out Fee (commissione per l'esercizio della facoltà – già prevista dal contratto – di estendere la durata della fideiussione oltre la scadenza originaria)	Min. 0,05% - Max. 0,75% Determinata come % sull'importo oggetto di proroga del termine di rimborso

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Recesso: non è prevista, né a favore del cliente né della banca, la facoltà di recedere dal contratto.

Mezzi di tutela stragiudiziale delle controversie: il contratto richiama la facoltà del cliente di ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario quale modalità di risoluzione delle controversie alternativa alla tutela giudiziale. Per conoscere detto mezzo di tutela stragiudiziale si rinvia al sito internet dell'Arbitro Bancario Finanziario www.arbitrobancariofinanziario.it

RECLAMI**Reclami e Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie**

Il reclamo è costituito da ogni atto con cui un cliente, che deve essere chiaramente identificabile, contesta in forma scritta (lettera, fax, e-mail) alla banca un suo comportamento o un'omissione.

Gli indirizzi a cui inviare la contestazione scritta sono:

- ✓ posta ordinaria, con busta affrancata e indirizzata a Ufficio Compliance presso MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A, via Panciatichi n. 48, 50127-Firenze;
- ✓ posta elettronica, all'indirizzo e.mail: reclami@mpscapitalservices.it ;
- ✓ posta elettronica certificata: reclamimpscs@postacert.gruppo.mps.it ;
- ✓ numero fax per invio reclami : 055/240826 - attenzione Ufficio Compliance;
- ✓ consegna diretta presso le strutture della banca.

La Banca deve rispondere al cliente entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo.

In relazione all'obbligo sancito dall'art. 5 del D.Lgs.4 marzo 2010 n.28 e successive modifiche, di esperire il procedimento di mediazione prima di far ricorso all'autorità giudiziaria, è possibile (in attuazione del richiamato art. 5, comma 5) sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal contratto ai seguenti organismi, in funzione della loro specializzazione sulla materia bancaria e finanziaria:

- Arbitro Bancario Finanziario, sistema di risoluzione delle controversie istituito ai sensi dell'art. 128- bis del d.lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario), secondo le modalità indicate nella "Guida Pratica ABF", reperibile sul sito web www.arbitrobancariofinanziario.it , presso la sede o i locali aperti al pubblico della Banca oppure sul sito internet di quest'ultima www.mpscapiaservices.it ;
- Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dall'Associazione Conciliatore Bancario Finanziario, secondo le modalità previste nel "Regolamento di procedura per la conciliazione", reperibile sul sito web www.conciliatorebancario.it , presso la sede o i locali aperti al pubblico della Banca oppure sul sito internet di quest'ultima www.mpscapiaservices.it .

Il Procedimento di mediazione potrà essere esperito, previo accordo delle parti, presso organismi diversi da quelli sopra indicati, iscritti nell'apposito Registro presso il Ministero di Giustizia".

LEGENDA

Decadenza dal beneficio del termine	Istituto posto a tutela del creditore che, al verificarsi di fattori quali l'insolvenza del debitore ovvero la riduzione delle garanzie date ovvero la mancata costituzione delle garanzie promesse dal medesimo debitore, può esigere la prestazione dovuta immediatamente, senza attendere la scadenza del termine pattuito
Fideiussione	Concedendo una fideiussione la banca si obbliga verso il creditore e garantisce l'adempimento di una obbligazione altrui (art.1936 Codice Civile). L'uso della fideiussione si è progressivamente esteso in sostituzione del deposito di cauzioni (ad esempio nella partecipazione a gare da parte di imprese) in quanto non richiede all'impresa l'obbligo di immobilizzare somme anche rilevanti per periodi prolungati
Risoluzione	Scioglimento del rapporto contrattuale dovuto al verificarsi dell'inadempimento nel pagamento delle rate o ad una delle altre cause comunque riepilogate in Contratto
Surrogazione	Istituto in virtù del quale un soggetto che ha pagato in luogo del debitore subentra nella posizione e nei diritti spettanti al creditore
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge 108/96 in materia di usura.